



## Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

### Ordinanza del Sindaco n. 19 del 25/02/2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI MEDICINA**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 24 febbraio 2021, n. 19 "ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei Comuni di Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel Del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 14.01.2021;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**  
**dal 25 febbraio all'11 marzo 2021**

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone ed al fine di tutelare la popolazione nel territorio comunale, fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. sospensione delle attività sportive e delle attività motorie all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunque in proprietà pubbliche, svolte anche all'aperto;

2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative, anche non formali;

3. le attività commerciali in aree pubbliche sono consentite nel rispetto del protocollo del 20 maggio 2020 e, in ogni caso, a condizione che i posteggi utilizzati per la vendita siano ubicati all'interno di strutture stabilmente recintate o, comunque perimetrare con strutture idonee a consentire un accesso contingentato, a condizione altresì che venga garantito il rispetto delle misure di contenimento del contagio attraverso la vigilanza, anche rispetto al tempo di permanenza nell'area mercatale limitato all'acquisto dei beni;

4. nei centri commerciali e nelle medie e grandi strutture di vendita è consentito l'accesso (per l'acquisto dei beni necessari) a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale dedicato sul contingentamento e il divieto di assembramento;

5. il divieto di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici comunali nonché il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici;

6. è consentito l'accesso alle aree di sgambamento cani, col limite massimo di tre persone contemporaneamente, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza interpersonale. E' consentita la presenza di un solo accompagnatore per ogni cane che usufruirà dell'area;

7. Sono consentiti gli spostamenti per tutti i tirocini professionali e formativi universitari.

#### DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

Prefetto di Bologna;

Direttore Generale AUSL di Imola;

Carabinieri di Medicina;

Polizia Locale.

#### AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 25/02/2021

Sindaco  
*Matteo Montanari*

*(atto sottoscritto digitalmente)*